



COMUNE DI PESCARA

ORIGINALE

ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: **119** del 24 novembre 2016
Numero del Registro generale delle determinazioni: **4358**

**Oggetto: PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UNA CHIESA ORTODOSSA ROMENA IN
VARIANTE AL PRG. VIA CADUTI PER SERVIZIO, LOC. FONTANELLE. PROCEDURA
EX ART. 19 DEL D.P.R. 327/2001. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITÀ A VAS**

Centro di Responsabilità: **BG ECOLE EN**

Responsabile del Settore: **Tommaso Vespasiano**



IL DIRIGENTE

Premesso che:

- per effetto di quanto deliberato con atto della Giunta Comunale n. 324 del 19.05.2016 avente per oggetto "Riorganizzazione dell'assetto organizzativo. Approvazione della nuova macrostruttura e relative declaratorie" il Servizio Geologia, Siti Contaminati, VAS e BB.AA. coadiuva il Dirigente nella sua veste di Autorità Competente per le procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza comunale di cui agli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii (Codice dell'Ambiente);
- con nota del 03.08.2016, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 104899 del 04.08.2016, l'Arch. Elena SIERRI, per conto del Proponente Padre ALIN IARCA, ha trasmesso il Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS, redatto in qualità di progettista e relativo alla proposta di <<costruzione della Chiesa Ortodossa Romena in Variante al PRG>> in Via Caduti per Servizio, Loc. Fontanelle
- Il Dipartimento Tecnico riveste, per l'Amministrazione Comunale, le funzioni di Autorità Procedente

Visto il Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N.158 del 24.10.2012 avente per oggetto: "concessione lotto di terreno sito in via Caduti per Servizio alla Diocesi Ortodossa Romena d'Italia per la costruzione di una chiesa"

Considerato che:

- in quanto destinate ad attività comune così come indicato all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, le attrezzature religiose sono da considerarsi a tutti gli effetti di interesse comune; inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. e della Legge 29 settembre 1964, n. 847 le chiese ed altri edifici religiosi sono da ritenersi opere di urbanizzazione secondaria. In tal senso si richiama l'art. 1 comma 1 della Legge n. 206/2003 secondo cui "In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia." ed il successivo art. 2 comma 1;
- come si evince dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 24.10.2012, sin dal 2008 l'Amministrazione Comunale ha riconosciuto la vocazione edificatoria del lotto in esame, già destinato ad una proposta edificatoria di una Cooperativa, non concretizzatasi, per la realizzazione di dodici alloggi, autorizzando quindi la concessione in diritto di superficie per la durata di 99 anni a favore della Diocesi Ortodossa Romena d'Italia a Roma per la realizzazione del progetto, ora sottoposto a questa procedura di verifica a VAS;
- la richiesta di realizzazione della Chiesa Ortodossa Romena in via Caduti per Servizio è considerata dall'Amministrazione meritevole di accoglimento proprio per le finalità altamente sociali perseguite dalla stessa, ma l'opera comporta variante al PRG e pertanto dovrà essere espletato l'iter approvativo previsto dall'art. 19, comma 2 del DPR 327/2001, che di seguito si riporta "L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)". La proposta diverrebbe compatibile con una destinazione urbanistica in sottozona F3 "Servizi e Attrezzature di interesse pubblico (art.52 delle N.T.A. del PRG vigente)"

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. concernente le norme in materia ambientale, che reca, nella parte seconda, le disposizioni relative alla procedura di VAS, in recepimento della direttiva comunitaria 2001/42/CE

Considerato che:

- la predetta proposta di variante è stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente, al fine di accertare se la sua attuazione possa determinare *impatti significativi sull'ambiente*;
- il risultato della predetta verifica, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico;

Preso atto che:

- il "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" relativo alla <<costruzione della Chiesa Ortodossa Romena in Variante al PRG>>, redatto ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente, comprendente una descrizione dell'intervento e le informazioni e i dati necessari

alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente; è stato trasmesso con nota Prot. PEC n. 106379 del 08/08/2016 ai soggetti competenti in materia ambientale per l'acquisizione dei relativi pareri;

- i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'Autorità Procedente e coinvolti ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Codice dell'Ambiente, sono:

- Provincia di Pescara Settore IV - Politiche Ambientali, Energetiche e Genio Civile - Trasporti - Servizio Pianificazione Territoriale e Ambientale
- ARTA Abruzzo Sede Centrale Gruppo di Lavoro VAS
- Regione Abruzzo DPH – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio – Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio, Conservazione della Natura
- Regione Abruzzo – DPC Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
- Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile Regionale
- Regione Abruzzo – Servizio Infrastrutture Strategiche, Pianificazione e Programmazione dei Trasporti
- Direzione ASL Pescara - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
- MiBACT Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
- Soprintendenza Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo
- ACA Spa - Azienda Comprensoriale Acquedottistica - Direzione Tecnica
- Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) per la Provincia di Pescara
- Città di Pescara - Dipartimento Tecnico- Settore Manutenzioni
- Città di Pescara - Dipartimento Tecnico - Settore LL.PP. e Mobilità
- Città di Pescara - Dipartimento Tecnico - Settore Programmazione del Territorio

Richiamato:

il parere conclusivo contenuto nella "Sintesi delle Motivazioni" del "Rapporto Preliminare" di cui alla Verifica di Assoggettabilità a VAS che di seguito si riporta:

<<Di seguito la sintesi delle motivazioni di cui ai punti precedenti che portano ad esprimere il parere di assoggettabilità o meno a VAS, ma prima è necessario valutare l'incremento dei pesi insediativi. Il sistema della disciplina urbanistica è permeato dal concetto di "peso insediativo" o carico urbanistico, inteso come aggravamento della situazione esistente dovuto alla realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio.

Solitamente il peso insediativo viene calcolato in riferimento al residenziale e al turismo.

Per le attività di culto non esiste un vero e proprio peso insediato da verificare e determinare in quanto l'intervento non comporta un aumento delle persone residenti, ma solo un punto di aggregazione sociale.

Potrebbe essere ipotizzato, essendo la prima Chiesa Ortodossa ad essere costruita nel territorio provinciale, che in tempi futuri essa possa diventare meta di un "turismo religioso" che comunque, resterebbe di limitata portata e quindi insignificante per la determinazione del peso insediativo.

In sintesi:

considerato che la presente relazione è da attribuire ad una proposta di variante di carattere puntuale sull'intero territorio comunale;

considerato che la suddetta variante non comporta incremento di peso insediativo, che per le caratteristiche, l'ubicazione, natura e dimensioni, non stabilisce un quadro di riferimento con altri progetti o altre attività e non influenza altri piani e programmi gerarchicamente ordinati e che la sua attuazione non contrasta con il Quadro di Riferimento Regionale, il Piano Regionale Paesistico, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il Piano di Assetto Idrogeologico;

considerato che non entra in contrasto con piani locali o con programmi comunitari per la promozione dello sviluppo sostenibile e che contemporaneamente, non ha rilevanza rispetto a piani o programmi connessi alla gestione dei rifiuti e alla protezione delle acque;

considerato che un elemento di sicura importanza nella caratterizzazione del tessuto sociale può essere individuato nella cultura religiosa come catalizzatore di nuove dinamiche sociali ed evolutive;

considerata la modesta natura delle strutture aggiuntive proposte con variante;

considerato che gli interventi vegetazionali da porre a dimora in fase di esecuzione dell'opera rispettano sia la previsione di permeabilità dell'area che la vulnerabilità dell'area nelle sue caratteristiche naturali con un miglioramento delle caratteristiche paesaggistiche, attualmente rappresentati da un territorio urbano fortemente antropizzato, incolto e senza testimonianza storico o ambientali;

visto l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che "per le modifiche minori di piani e dei programmi ... la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente ...";

visto l'art.12 del D.Lgs 152/2006;

visto l'Allegato I del D.Lgs 152/2006;

la scrivente, a seguito delle motivazioni sopra addotte, conclude che a suo parere la variante necessaria per la realizzazione della Chiesa Ortodossa Romena in Via caduti per Servizio, non debba essere assoggettata a V.A.S.>>

Preso atto che nei termini previsti dalle norme vigenti sono pervenuti i seguenti pareri

- Il **Dirigente Medico della Direzione ASL Pescara - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica** con nota n. 21626 /DP del 24/08/2016, acquisito agli atti in data 25/08/2016, ritiene che la variante in oggetto **non sia assoggettabile a V.A.S.** rilevando quanto segue: <<... dall'esame della suddetta documentazione, comunque, emergono alcuni elementi meritevoli di approfondimenti.

Impatti connessi alla presenza dell'edificio. L'affluenza di persone nell'edificio di culto comporta ovviamente un aumento di traffico veicolare locale nelle occasioni di svolgimento delle funzioni religiose. In tali occasioni è quindi prevedibile un conseguente aumento di emissioni in atmosfera e rumore. E' pertanto opportuno che nella progettazione esecutiva della struttura venga esaminato con un livello di maggior dettaglio le problematiche connesse all'incremento del traffico veicolare ivi inclusa una previsione di impatto acustico. Ciò al fine di individuare eventuali misure contenitive degli impatti (servizio di trasporto pubblico, adeguamento aspetti gestionali dell'edificio, ecc).

Cantierizzazione. La cantierizzazione costituisce una fase temporanea, necessaria, ma notoriamente molto critica nella realizzazione di qualsiasi opera. E' necessario pertanto che venga fatta un'accurata pianificazione dei lavori e prevista l'adozione di ogni accorgimento tecnico e gestionale finalizzato ad operare il massimo contenimento del rumore e delle polveri prodotti. Oltre a ciò, visto che l'accesso all'area di interesse da parte dei mezzi di trasporto pesante e macchine operatrici prevede obbligatoriamente l'utilizzo delle vie perimetrali, interessate dal traffico urbano, si sottolinea la necessità di evitare il trasporto di polveri e terriccio su pubblica via e di individuare percorsi e modalità di accesso che creino il minor intralcio possibile al traffico veicolare della zona interessata.

Oltre a quanto sopra è auspicabile che la progettazione presti particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- opportunità di utilizzare fonti rinnovabili (fotovoltaico, fonte eolica anche mediante utilizzo di nuovi modelli esteticamente accettabili) per il riscaldamento/raffrescamento e la produzione di energia elettrica per gli ambienti dell'edificio da costruire.
- massimo riutilizzo possibile delle acque piovane ai fini dell'irrigazione della piantumazione prevista nelle aree perimetrali.
- predisposizione di spazi dedicati ai contenitori di rifiuti in modo da evitare la dispersione o l'accumulo dei rifiuti nei punti di raccolta.>>

- Il **Direttore Generale dell'ARTA Abruzzo**, con nota n. 12264 del 13/09/2016, acquisito agli atti con prot. PEC n. 120460 del 13/09/2016, ha trasmesso **parere di non assoggettabilità a VAS reso** con nota del 05/09/2016 dal **Dirigente dell'Area Tecnica - Sez. VAI-E-RIR** e con le seguenti prescrizioni:

<< ... si ritiene che la variante in oggetto possa essere esclusa dalle successive fasi di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Tuttavia si chiede all'A.C. di verificare il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 12/2005 per quanto concerne l'inquinamento luminoso e della L.R. 6/2008 relativa alla tutela delle piante di olivo presenti nell'areale d'intervento.>>

Considerato che per la proposta di variante in esame non sono pervenute osservazioni, obiezioni e suggerimenti da parte di altri soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento.

Rilevato che:

La proposta della costruzione di una Chiesa Ortodossa Romena in Variante al PRG è tesa ad utilizzare un'area attualmente destinata dal piano ad alloggi per edilizia residenziale pubblica con conseguente modifica della destinazione urbanistica. In base a quanto dichiarato in progetto e dalla lettura degli elaborati grafici, si rileva che il lessico architettonico scelto viene declinato in coerenza con la tradizione ortodossa, con forme e stili ovviamente abbastanza estranei al nostro territorio, senza particolare sforzo, almeno in questa fase progettuale, nel tentare di coniugare il rapporto tra spazio sacro, architettura e paesaggio. Su richiesta informale dell'ufficio, con nota acquisita al prot. PEC n. 155294 del 18/11/2016 è stata altresì fornita una specifica documentazione diretta alla definizione del verde circostante la chiesa, costituita da una breve relazione, con allegati due elaborati grafici di dettaglio (planimetria e profili), che indica sommariamente le essenze arboree da insediare per qualificare e migliorare sotto l'aspetto ambientale l'area interessata.

Pur nella sua apparente estraneità formale, l'insediamento di un edificio sacro si caratterizza come luogo di aggregazione sociale, anche se circoscritto ad una comunità di persone unite dalla fede religiosa, ed è destinato sicuramente a generare dinamiche, ci si augura positive, per la valorizzazione di un ambito territoriale contraddistinto da tutti quei caratteri peculiari (spesso negativi) della periferia urbana.

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.
- la Legge 241/1990
- il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.
- il PRG vigente
- lo statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

per tutto quanto sopra

DETERMINA

1. **di escludere**, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii. c.d. "Codice dell'Ambiente", la proposta di <<costruzione della Chiesa Ortodossa Romena in Variante al PRG>> in Via Caduti per Servizio, Loc. Fontanelle, *dalle successive fasi della VAS (artt. da 13 a 18 del Decreto)*;
2. **di stabilire** che l'attuazione del progetto in variante al PRG dovrà garantire **il rispetto delle seguenti prescrizioni**, impartite ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Codice dell'Ambiente, che risultano necessarie a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS espletata:

Secondo quanto disposto dal Dirigente Medico della Direzione ASL Pescara - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

- *nella progettazione esecutiva della struttura venga esaminato con un livello di maggior dettaglio le problematiche connesse all'incremento del traffico veicolare ivi inclusa una previsione di impatto acustico. Ciò al fine di individuare eventuali misure contenitive degli impatti (servizio di trasporto pubblico, adeguamento aspetti gestionali dell'edificio, ecc);*
- *venga fatta un'accurata pianificazione dei lavori e prevista l'adozione di ogni accorgimento tecnico e gestionale finalizzato ad operare il massimo contenimento del rumore e delle polveri prodotti. Oltre a ciò, visto che l'accesso all'area di interesse da parte dei mezzi di trasporto pesante e macchine operatrici prevede obbligatoriamente l'utilizzo delle vie perimetrali, interessate dal traffico urbano, si sottolinea la necessità di evitare il trasporto di polveri e terriccio su pubblica via e di individuare percorsi e modalità di accesso che creino il minor intralcio possibile al traffico veicolare della zona interessata;*

inoltre la progettazione presti particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- *opportunità di utilizzare fonti rinnovabili (fotovoltaico, fonte eolica anche mediante utilizzo di nuovi modelli esteticamente accettabili) per il riscaldamento/raffrescamento e la produzione di energia elettrica per gli ambienti dell'edificio da costruire.*
- *Massimo riutilizzo possibile delle acque piovane ai fini dell'irrigazione della piantumazione prevista nelle aree perimetrali.*
- *Predisposizione di spazi dedicati ai contenitori di rifiuti in modo da evitare la dispersione o l'accumulo dei rifiuti nei punti di raccolta.*

Secondo quanto disposto dal Direttore Generale dell'ARTA Abruzzo, in relazione al parere di non assoggettabilità a VAS reso con nota del 05/09/2016 dal Dirigente dell'Area Tecnica dell'ARTA - Sez. VAI-E-RIR

- *sia disposto e verificato in sede di progettazione esecutiva il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 12/2005 per quanto concerne l'inquinamento luminoso e della L.R. 6/2008 relativa alla tutela delle piante di olivo presenti nell'areale d'intervento.*

3. **di pubblicare** il presente atto, unitamente al "Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS" e i pareri pervenuti sul sito internet ufficiale e presso l'Albo Pretorio online della Città di Pescara per quindici giorni consecutivi (art. 12, comma 5 del Codice dell'Ambiente)
4. **di precisare** che la presente determinazione non sostituisce in alcun modo l'acquisizione del parere del Genio Civile regionale sulla compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 DPR n. 380/2001 (ex art. 13 legge antisismica n. 64/1974);
5. **di precisare** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

L'incaricato
Il Responsabile del Procedimento
Geol. Edgardo Scurti

IL DIRIGENTE
Arch. Tommaso Vespasiano



NUMERO_PER_SETTORE

119 BB del 24-11-2016